

06 Gen 2015

## L'obbligo di vigilanza sugli alunni minori

di Angelo Trovato

- Una riflessione sugli obblighi di vigilanza sui minori da parte degli enti locali, nell'ambito delle funzioni proprie esercitate, in particolare relativamente al servizio di trasporto scolastico, non può non partire da una disamina del disposto degli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

**Le****norme****interessate**

L'articolo 2047, al comma 1, stabilisce che *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Il successivo articolo 2048, al comma 2, prevede che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*; il comma 3 della stessa norma, riprendendo la statuizione di cui all'articolo precedente, dispone che questi sono liberati dalla responsabilità *"soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*. In tal modo, è stata posta una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, presunzione che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto (Cassazione, 22 gennaio 1990, n. 318), cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere; con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quell'imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.

**L'obbligo****di****controllo**

Recependo tale orientamento, la Cassazione penale, sez. feriale, con sentenza n. 32822 del 31 luglio 2007, ha affermato che *"il conducente di uno scuolabus ha il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo al fine di garantire la sicurezza dei minori che gli sono affidati per il trasporto, non solo durante le fasi preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo ma, altresì, in quella ulteriore dell'attraversamento della strada, quando alla fermata gli stessi minori non siano presi in consegna dai genitori o da altri soggetti da loro incaricati"*. Ne consegue che il soggetto, cui il minore è stato affidato, è tenuto a controllare che il medesimo non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve, appunto, essere svolta dal momento dell'affidamento fino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori (parere Reg. Friuli n. 10808 del 25 giugno 2010). In tal senso, si è espressa la Cassazione penale, sez. V, con sentenza n. 8833 del 19 gennaio 2004, che ha condannato l'autista di uno scuolabus, colpevole del reato di abbandono di minore, per aver *"lasciato un piccolo*

*alunno a terra con l'effetto di causarne il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce e fuori dal centro urbano)".*

#### **La responsabilità civile extracontrattuale dell'amministrazione**

Peraltro, come precisato dall'Avvocatura generale dello Stato di Bologna, nel parere n. 518 del 4 dicembre 2001, nella fattispecie, la responsabilità civile extracontrattuale dell'amministrazione, per fatti imputabili ai propri dipendenti, attiene da un lato all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex articoli 2047 e 2048 c.c.) e dall'altro all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (ex articoli 2043 e 2051 c.c.). Nell'uno e nell'altro caso, la sussistenza della responsabilità civile dell'amministrazione consegue, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti in relazione a specifici doveri d'ufficio.

Come chiarito dall'Avvocatura nel predetto parere, la responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possono procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità viene meno allorché si provi che non si sia potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che chi di dovere ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cassazione, sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945).

Al fine di accertare la prevedibilità del fatto, che è condizione della prevenibilità dello stesso, si fa riferimento anche alla sua ripetitività o ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata ai particolari ambienti di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono ripetersi al riprodursi di queste. Si ritiene, altresì, che il dovere di vigilanza abbia un carattere relativo e non assoluto, dovendosi correlare il contenuto e le modalità di esercizio del dovere, in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.

#### **Il dovere di vigilanza**

Pertanto, la giurisprudenza (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623) ha ritenuto che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per questo e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con conseguente possibilità di pregiudizio per la sua incolumità; tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca - come sopra detto - quella effettiva o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità le eventuali disposizioni date dai genitori (come, ad esempio, quella di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il minore, derivandone, ove attuate, una situazione di possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

#### **Una sentenza "evolutiva"**

Alla luce dei predetti orientamenti giurisprudenziali, la Corte di cassazione, con la sentenza n.

23464 del 19 novembre 2010, che potremmo definire "evolutiva", ha ritenuto che il comune, il quale offra un servizio scuolabus, è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all'autista. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori, durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi.

La predetta sentenza n. 23464/2010, con riguardo allo specifico infortunio occorso ad un alunno della scuola elementare, ha rilevato che la presenza di un accompagnatore oltre all'autista, nella gestione del trasporto scolastico, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, discende direttamente dal principio per il quale grava sull'amministrazione l'adozione di cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei minori durante tale servizio. L'obbligo dell'accompagnatore non è normativamente previsto, tuttavia eventuali infortuni che dovessero subire gli alunni durante il trasporto scolastico possono determinare la responsabilità dell'amministrazione, ovvero del gestore, per non aver adottato le cautele necessarie al verificarsi dell'evento, garantendo la presenza di un accompagnatore. Tale enunciato è conseguenza del principio sancito dalla medesima Corte, con la sentenza n. 2380/2002, per il quale *"l'affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuare il trasporto dall'abitazione al luogo dove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta il dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento"* sino a quando ad essa si sostituisca quella del soggetto esercente, in quello specifico momento, la patria potestà.

In conclusione, come precisato nel sopradetto parere della Regione Friuli, relativamente ai soggetti su cui ricadranno le relative responsabilità, può affermarsi che per la responsabilità penale vige il principio della personalità, con la conseguenza che la stessa sarà propria della persona fisica che ha omesso la prescritta vigilanza, in ordine alla quale l'autorità penale individua gli estremi di una specifica fattispecie di reato. Inoltre, potrebbe ravvisarsi una responsabilità penale di tipo omissivo, anche in capo a coloro che sono responsabili dell'organizzazione del servizio (Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 17484 del 7 marzo 2008).

Quanto alla responsabilità civile, essa graverà, in presenza delle condizioni tutte che saranno di volta in volta accertate dall'autorità giudiziaria, tanto sulla persona fisica (ad esempio, il conducente dello scuolabus) che non ha adottato le necessarie cautele, che sull'amministrazione comunale. Infatti, come affermato nella sentenza n. 4359 della Cassazione civile, sez. III, in data 3 marzo 2004, *"sussiste la responsabilità del conducente dello scuolabus e dell'assistente accompagnatore, dipendenti comunali e, altresì, la responsabilità del comune - gestore del servizio - per le lesioni riportate dai bambini trasportati, conseguenti alla mancata adozione delle necessarie cautele e dalla omessa doverosa assistenza dei minori nell'attraversamento della strada dopo la discesa dal veicolo"*.



# Giurisprudenza di legittimità - SCUOLABUS: QUANDO RESPONSABILE IL CONDUCENTE?

Corte di Cassazione Sezione Terza Civile sentenza n. 2380 del 19 febbraio 2002

## SCUOLABUS: QUANDO RESPONSABILE IL CONDUCENTE?

(Cassazione 2380/2002)

*In un servizio trasporto studenti minorenni con scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che da ciò possa desumersi la esenzione da responsabilità dell'autista del veicolo tutte le volte che quest'ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l'assistenza nell'attraversamento di una strada*

### Suprema Corte di Cassazione

Sezione Terza Civile

sentenza n. 2380 del 19 febbraio 2002

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente  
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere  
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere  
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere  
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ALTIDONA (AP) in persona del Sindaco pro-tempore Talamonti Marco e Brunella Brunelli nella qualità rispettivamente di Sindaco e Segretario comunale del Comune di Altidona, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso l'Avvocato LIVIA RANUZZI, difeso dall'avvocato MASSIMO ORTENZI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LANCIOTTI FRANCO, PATERNESI ADALGISA, LANCIOTTI MARISA, LANCIOTTI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CERQUETTI, difesi dall'avvocato ALFIO CANTARINI, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 153/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 18/03/1999, depositata il 15/05/99; RG. 142/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato MASSIMO ORTENZI;

udito l'Avvocato ALFIO CANTARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il giorno 19 maggio 1975 Maria Paola Lanciotti di nove anni veniva investita da una autovettura guidata da Umberto Cudini riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Il sinistro si verificava in una strada provinciale subito dopo che la minore era discesa da un automezzo, guidato dalla guardia comunale Antonio D'Ercoli ed adibito dal Comune di Altidona al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.

Con sentenza irrevocabile del tribunale di Fermo, emessa nel procedimento penale a suo carico per il delitto di omicidio colposo, Umberto Cudini era assolto perché il fatto non costituiva reato.

Franco Lanciotti ed Adalgisa Paternesi, genitori della minore deceduta, convenivano, perciò, in giudizio, in proprio e quali esercenti la potestà sulle altre due figlie minori Marisa e Marina Lanciotti, il Comune di Altidona per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla morte di Maria Paola Lanciotti, che assumevano essere l'effetto della omissione, da parte del dipendente comunale, della doverosa cautela idonea ad assicurare la

incolumità della minore a lui affidata.

Nel contraddittorio del Comune, che contrastava la pretesa, l'adito tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 28 novembre 1997, rigettava la domanda e compensava interamente le spese del giudizio.

Il giudice di primo grado considerava che il servizio di trasporto gestito dal Comune non comprendeva necessariamente il passaggio nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'alunna e che era scontato che la stessa, lasciata sulla strada, quivi doveva essere prelevata dai genitori, per cui non era ravvisabile una colpa del conducente il cd. scuolabus, il quale, al momento della discesa della bimba dal veicolo, non aveva avvertito che stava per sopraggiungere l'autovettura investitrice.

Sulla impugnazione dei soccombenti la Corte di Appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 15 maggio 1999, in totale riforma della decisione impugnata, condannava il Comune a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale la somma di lire 250.000.000 a favore di ciascuno dei genitori della minore deceduta e la somma di lire 70.000.000 a favore di ciascuna delle sorelle, oltre le spese processuali del doppio grado.

I giudici di appello - premesso che il servizio pubblico di trasporto, predisposto dal Comune, comportava che la relativa organizzazione fosse ispirata principalmente agli interessi dell'utenza, piuttosto che a criteri di stretta economicità - ritenevano che nei punti di salita e di discesa dall'automezzo i bambini non potessero essere lasciati in condizioni di non sicurezza solo perché sul posto mancasse chi doveva prenderli in consegna; ravvisavano, perciò, a carico del conducente del mezzo un dovere di vigilanza di natura extracontrattuale; allo stesso rimproveravano di essersi disinteressato di qualsiasi cautela proprio nel momento più pericoloso dell'attraversamento della strada da parte della minore, in un punto a maggiore densità di traffico ed in una situazione di sua scarsa percepibilità del pericolo a causa dell'ingombro rappresentato dal pulmino "scuolabus"; affermavano, di conseguenza, la responsabilità del Comune in virtù del rapporto di preposizione ex art. 2049 cod. civ.; riconoscevano la spettanza agli appellanti del danno morale, poiché il fatto illecito del dipendente rivestiva i connotati del reato di omicidio colposo, nessuna preclusione per detta valutazione potendo derivare dalla sentenza di assoluzione di Umberto Cudini né dal mancato esercizio dell'azione penale a carico degli addetti al servizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Altidona, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resistono con controricorso Franco, Marisa e Marina Lanciotti nonché Adalgisa Paternesi.

Le parti hanno presentato memoria.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo mezzo di doglianza - denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2054 cod. civ. - il Comune ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto escludere il comportamento colposo dell'autista del veicolo, il quale dovrebbe soltanto curare che la minore fosse discesa nel punto prestabilito di ritrovo e

non poteva prevedere da parte della stessa l'improvviso e repentino attraversamento della strada in una situazione di pericolo, per cui del tutto erroneamente lo stesso giudice aveva fatto applicazione dell'art. 2043 cod. civ., in tema di responsabilità aquiliana, in mancanza di violazione delle regole dell'ordinaria diligenza e prudenza ad opera del medesimo conducente del mezzo.

La censura non è fondata.

Questo giudice di legittimità, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione nella istituzione e nella organizzazione di un servizio di autotrasporto riservato agli alunni delle scuole di un comune, ha, in via generale, ritenuto (Cass., n. 4290/91) che nella gestione di detto servizio - riservato ad una particolare categoria di utenti, privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza - il soggetto pubblico organizzatore non è tenuto soltanto ad operare scelte discrezionali circa i costi, i mezzi meccanici da usare, i tempi e le altre modalità tecniche del trasferimento dei giovani passeggeri dall'ambito familiare di tutela a quello della scuola. Non diversamente da ogni altro privato, infatti, che organizzi e gestisca trasporti dello stesso tipo, anche la pubblica amministrazione è tenuta all'adozione di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, e la predisposizione delle misure occorrenti deve essere commisurata al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari, costituendo dette misure una prestazione accessoria, indefettibilmente dovuta in virtù dell'obbligo di osservanza delle regole comuni della prudenza e della diligenza, la cui violazione, con pregiudizio per il privato, concreta fatto illecito lesivo di diritti soggettivi.

Più in particolare, inoltre, questa Corte ha precisato (Cass., n. 13125/97) che, in tema di affidamento a terzi di un servizio parascolastico relativo a studenti minorenni e consistente nell'accompagnamento a mezzo di cd. scuolabus, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che da ciò possa desumersi la esenzione da responsabilità dell'autista del veicolo tutte le volte che quest'ultimo, non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, quali anche l'assistenza nell'attraversamento di una strada.

Analogo principio, del resto, questa Corte aveva già espresso (Cass., n. 5424/86) statuendo che l'affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuare il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto e del suo incaricato le

eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all'incolumità dello stesso minore.

Ai principi di cui innanzi il giudice di merito si è puntualmente attenuto, onde non sussiste il denunciato vizio di violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2054 cod. civ., né è ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, giacché la Corte anconetana ha evidenziato che, pur non essendo l'autista rimproverabile per non avere accompagnato la bambina a ridosso dell'abitazione, allo stesso era addebitabile a titolo di colpa il fatto di essersi disinteressato di qualsiasi cautela nel momento più pericoloso dell'attraversamento da parte della minore di una strada densamente trafficata e nella condizione di scarsa percepibilità della sopravvenienza di altri mezzi.

Con il secondo mezzo di impugnazione - deducendo la insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043, 2054 e 2055 cod. civ. - il Comune ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare per l'evento letale la responsabilità unica o, quantomeno, concorrente dei genitori della minore, che, sebbene preavvertiti circa l'anticipata uscita della figlia dalla scuola, non si erano fatti trovare al punto di raccolta.

Aggiunge, altresì, il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare anche la condotta di guida dell'investitore, al fine di ritenerne la colpa esclusiva ovvero concorrente.

Il motivo nel suo complesso non è fondato, poiché la impugnata sentenza ha implicitamente recepito la valutazione del giudice penale circa l'esclusione di responsabilità dell'investitore Cudini, in rapporto all'improvviso attraversamento della strada da parte della minore, ed allo stesso modo ha negato che la responsabilità dell'accaduto potesse in qualche misura essere attribuita anche ai genitori della vittima, cui la minore stessa al momento del sinistro non risultava affidata.

Con il terzo motivo di ricorso - denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2059 cod. civ. nonché la omessa, contraddittoria ed insufficiente su un punto decisivo della controversia - il Comune lamenta la eccessività di quanto liquidato a titolo di danno morale ai congiunti della vittima ed assume che la operata determinazione secondo il criterio equitativo sarebbe privo di uno specifico elemento di riferimento.

Anche detta doglianza è infondata.

Premesso, infatti, che la liquidazione del danno può avvenire soltanto in base all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito improntato al criterio equitativo e che nel motivare detta liquidazione il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi in base ai quali si è formato il suo convincimento, essendo sufficiente che dimostri di avere tenuto presente tutti gli elementi di fatto e di diritto acquisiti al processo, rileva questo giudice di legittimità che la impugnata sentenza, ancorché in motivazione di sintesi, ha all'uopo considerato la gravità del fatto, la intensità del dolore patito a causa dell'evento luttuoso, la giovane età della

minore, le inevitabili approssimazioni proprie del giudizio equitativo e il rapporto di ciascun congiunto con la vittima, evitando, perciò, un indifferenziato giudizio delle distinte posizioni dei congiunti.

Con l'ultimo mezzo di doglianza - denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 c.p. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente assume che, non essendo il danno morale liquidabile in assenza di reato, nella specie esso non era riconoscibile a carico di un ente pubblico, che non può essere autore di reato, né poteva derivare dal fatto - reato del suo dipendente, la cui condotta non aveva costituito l'oggetto di una indagine penale né integrava la fattispecie di un comportamento penalmente punibile.

La censura, nel suo complesso, non ha pregio.

Il giudice di merito ha posto in risalto, con adeguata motivazione riferita al comportamento negligente del dipendente comunale, che la condotta dello stesso rivestiva i connotati del reato di omicidio colposo; la valutazione compiuta, certamente possibile pure in assenza di pregressa imputazione penale, non è in questa sede rivedibile nel giudizio di legittimità, non potendosi rimettere in discussione il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'autista del veicolo e l'evento mortale.

Nel resto, debesi ribadire che la sussistenza di specifici elementi di colpa addebitabili all'autore del comportamento dannoso e la propagazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. legittimano il danneggiato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale anche nei confronti del soggetto tenuto a rispondere per il fatto altrui, quale responsabile civile.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P. T. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 460.000 / € 237,57 oltre lire 10.000.000 (dieci milioni) / € 5.164,56 per onorari.

Roma, 21 giugno 2001

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 2002